



# COMUNE DI MARTELLAGO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

TEL. 041 5403173 – FAX 041 5409238  
PROVINCIA DI VENEZIA Cod. fisc. 82003170279

---

Prot. n.

Martellago li 7 Set. 2000

Reg. Ord. N. 72

OGGETTO: Ordinanza: **Individuazione di aree per cani.**

### IL SINDACO

- RICHIAMATA la propria ordinanza n. 63 del 16.08.2000;
- VISTO il regolamento Comunale tutela animali approvato con delibera di C.C. n. 21 del 31.03.2000;
- PRESO ATTO che molti cittadini proprietari di cani, hanno l'esigenza di lasciare liberi i propri animali, per favorire una loro più equilibrata condizione di vita;
- RITENUTO opportuno individuare delle aree in cui i cani possano essere lasciati liberi, osservando quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera di C.C. n. 101 del 26.11.1999;
- VISTA la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- VISTA la Legge 142 del 08.06.1990;
- VISTA la Legge 281 del 14.08.1991;

### ORDINA

- 1) L'individuazione delle seguenti aree per cani, in cui gli animali possono circolare senza guinzaglio:
  - a) area pubblica a Martellago compresa tra la Via Cazzari, la Via Veneto, la lottizzazione di Via Liguria a nord del capolinea A.C.T.V. (vedi planimetria allegata);
  - b) area pubblica nel "Parco Ighetti comprendente parte del bosco del biancospino" a nord della strada denominata: "Strada del Moscardin" (vedi planimetria allegata);
  - c) area pubblica a Maerne a nord della Via A. Moro e Via De Nicola adiacente al fiume Marzenego (vedi planimetria allegata);
  - d) area pubblica a Olmo compresa tra le vie Papa Lucani, Via Poma, e Via Mameli
- 2) I proprietari o conduttori dei cani sono responsabili dei danni causati dagli stessi, ai sensi dell'art. 2052 del codice civile, devono adoperarsi in tutti i modi che il cane non fuoriesca dalle aree di cui al punto 1);
- 3) L'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Patrimonio e Manutenzione, è incaricato della posa in opera delle tabelle indicanti le aree per cani di cui al punto 1);
- 4) Chiunque non osserva i comportamenti indicati nella presente ordinanza, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a £. 100.000.= Euro 51,64 a £ 600.000.= euro 309,87;
- 5) Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune. In alternativa, entro lo stesso termine, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto.

Dalla Residenza Municipale lì

IL SINDACO  
Marco Stradiotto